



CITTÀ DI
SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA

**REGOLAMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.
L.VO N. 50/2016**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE. AMBITO LAVORI	4
1. Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate..	4
2. Graduazione del fondo incentivante.	4
3. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione.....	5
4. Modalità di definizione del fondo incentivante.....	5
5. Modalità di destinazione del fondo incentivante.....	5
6. Disciplina per l'incentivazione delle varianti.	6
7. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.	6
8. Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche.	7
ART. 3 – CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 102 COMMA 6 E 113 COMMA 3 DEL D. L.VO N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AMBITO SERVIZI E FORNITURE.	7
1. Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate. ..	7
2. Graduazione del fondo incentivante.	7
3 - Servizi e forniture incentivati e presupposti per l'incentivazione.....	8
4. Modalità di definizione del fondo incentivante.....	8
5. Modalità di destinazione del fondo incentivante.....	8
6. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.	8
ART. 4 – PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	9
1. Individuazione del gruppo di lavoro.	9
2. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo.....	10

3. Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.	10
4. Disciplina delle attività svolte in forma "mista".	10
5. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento.	11
6. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione. Ambito lavori.	11
7. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione. Ambito servizi e forniture.	11
 ART. 5 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	11
1. Procedura di liquidazione.	11
2. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi.	11
 ART. 6 - LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE	12
 ART. 7 – TUTELA DEI DATI - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO	12
1. Tutela dati.	12
2. Pubblicità.	12
1. Campo di applicazione e disciplina transitoria.	13
2. Entrata in Vigore.	13
3. Disposizioni finali.	13

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. e i., recante: "*Codice dei contratti pubblici*", nonché in attuazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari di riferimento.

Il presente regolamento contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113 del D. L.vo 50/2016, nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi e si applica per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'Ente nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture così come definiti dal Codice, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'articolo 149.

L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'Ente e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e gli stessi non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D. L.vo n. 75/2017.

ART. 2 - CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE. AMBITO LAVORI

1. Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivante.

Il fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, relativo a lavori pubblici, per incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

L'importo, come sopra determinato, è comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

L'incentivo è riconosciuto per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara; di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione; di collaudo, ivi incluso il collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori per conto dell'Ente può essere riconosciuta, su richiesta della stessa centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, del fondo sopra citato, ai sensi dell'art. 113, comma 5, D. L.vo n. 50/2016.

2. Graduazione del fondo incentivante.

La percentuale massima stabilita dal D. L.vo n. 50/2016 è, in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare, così graduata:

a) nuove opere-lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.548.000,00 e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore: percentuale del **1,60%**;

b) nuove opere-lavori a rete con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.548.000,00 (da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del **1,80%**;

c) nuove opere-lavori a rete con importo inferiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del **2,00%**;

d) nuove opere-lavori puntuali (edifici, opere d'arte, ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.548.000,00 e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore: percentuale del 1,60%;

e) nuove opere-lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.548.000,00 (da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;

f) nuove opere-lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;

g) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali e di riqualificazione urbana con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: percentuale del **2,00%**;

h) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana, di manutenzione straordinaria ed ordinaria di particolare complessità, in base a quanto previsto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con Deliberazione n. 2 del 21 dicembre 2018, con importi superiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%.

3. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione.

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo e di riqualificazione urbana e manutenzione previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art.163 del D. L.vo n. 50/2016.

I compensi di cui al presente articolo sono riconosciuti esclusivamente per lavori, opere ed interventi i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 8, del D. L.vo n. 50/2016 e s. m. e i..

Gli incentivi di cui al presente Regolamento sono riconosciuti anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria ed ordinaria di particolare complessità, in base a quanto previsto dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con Deliberazione n. 2 del 21 dicembre 2018, purché anch'essi presenti in atti di programmazione dell'Ente.

4. Modalità di definizione del fondo incentivante.

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi a base d'appalto, I.V.A. esclusa, sarà inserito già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro. L'incentivo comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP.

5. Modalità di destinazione del fondo incentivante.

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche è ripartito tra i soggetti deputati alle attività di cui al presente articolo, punto 1, terzo comma, nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti Europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

6. Disciplina per l'incentivazione delle varianti.

Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D. L.vo n. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D. L.vo n. 50/2016.

7. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e eventuali collaboratori ¹	40%
2) Programmazione della spesa per Investimenti	2%
3) Verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, verifica esecuzione	23%
4) Direzione lavori e eventuali collaboratori	25%
5) Coordinatore/i in materia di sicurezza	4%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	6%
Totale	100%

¹ I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

8. Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche.

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

ART. 3 – CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 102 COMMA 6 E 113 COMMA 3 DEL D. L.VO N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. AMBITO SERVIZI E FORNITURE.

1. Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate.

Il fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, relativo a servizi e forniture, per incentivare le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, I.V.A. esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

L'importo, come sopra determinato, è comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

L'incentivo è riconosciuto per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo, ivi incluso il collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori per conto dell'Ente può essere riconosciuta, su richiesta della stessa centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, del fondo sopra citato, ai sensi dell'art. 113, comma 5, D. L.vo n. 50/2016.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi della vigente normativa in materia.

Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

2. Graduazione del fondo incentivante.

Ai sensi dell'art.113, comma 3, l'applicazione dell'incentivo viene ampliata anche ai servizi e alle forniture. Sono esclusi dalla costituzione del fondo e quindi dalla ripartizione, gli interventi e/o prestazioni che non prevedano per legge, per regolamento o per capitolato d'appalto, un collaudo finale o atto equipollente.

La percentuale massima stabilita dal D. L.vo n. 50/2016 per servizi o forniture, purché non affidati direttamente o con metodologie senza evidenza pubblica, graduata in modo decrescente secondo i seguenti scaglioni:

1. fino a € 500.000,00: 2,00%;
2. da 500.000,01 a € 1.000.000,00: 1,50%;
3. da 1.000.000,01 a 2.000.000,00: 1,00%

4. oltre € 2.000.000: 0,50%

Le aliquote per l'incentivazione del personale interno che svolge funzioni tecniche nell'ambito dell'appalto di servizi e forniture sono riportate nella tabella riepilogativa di cui al successivo punto 6.

3 - Servizi e forniture incentivati e presupposti per l'incentivazione.

Gli incentivi vengono riconosciuti per servizi e forniture previste nel Programma biennale di cui all'art. 21, comma 1, del D. L.vo n. 50/2016, se ed in quanto vigente o in altri atti di programmazione dell'Ente.

I compensi di cui al presente articolo sono riconosciuti esclusivamente per servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D. L.vo n. 50/2016 e s. m. e i., nonché per i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali uniche di committenza; in quest'ultimo caso l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 3 della tabella indicata al punto 6 del presente articolo (predisposizione e controllo delle procedure di bando) viene ridotta del 50%.

4. Modalità di definizione del fondo incentivante.

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali applicate agli importi a base d'appalto, I.V.A. esclusa, sarà inserito già a partire dal progetto di fattibilità tecnico-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico del costo preventivato del servizio o fornitura. L'incentivo comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP.

5. Modalità di destinazione del fondo incentivante.

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento, viene ripartito tra il RUP ed i soggetti deputati alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando, alla direzione dell'esecuzione ed alla verifica di conformità.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti Europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione della fornitura o servizio, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti.

6. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e eventuali	40%

collaboratori ²	
2) Programmazione della spesa per Investimenti	2%
3) Verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, verifica esecuzione contratto	23%
4) Direzione dell'esecuzione e eventuali collaboratori ³	25%
5) Coordinatore/i in materia di sicurezza,	5%
6) Verifica di conformità e/o di regolare esecuzione	5%
Totale	100%

ART. 4 – PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte di norma con personale interno, salvo motivate eccezioni.

1. Individuazione del gruppo di lavoro.

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo e di ogni altra prestazione ammessa all'incentivo;

- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;

- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;

- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;

- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;

- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, subprocedimento o attività.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

² I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

³ Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee Guida approvate in materia da ANAC.

Nel caso in cui non si procede alla costituzione del gruppo di lavoro di cui al presente articolo il responsabile del procedimento, formalmente individuato, assomma le funzioni del gruppo e svolge le relative attività.

Il provvedimento di individuazione del gruppo di lavoro ovvero di modifica dello stesso, è fatto proprio, con determinazione, dal dirigente del servizio preposto alla struttura competente.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando ed all'espletamento della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante, sempreché ci sia effettiva disponibilità nel quadro economico e nel bilancio di previsione.

2. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del D. L.vo n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 35% dell'aliquota prevista al punto 7 dell'articolo 2 del presente regolamento per i lavori ed al punto 6 dell'articolo 3 del presente regolamento per i servizi e le forniture.

3. Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al punto 7 dell'articolo 2 ed al punto 6 dell'articolo 3 del presente regolamento, sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente della struttura competente alla realizzazione del lavoro, acquisizione servizio o fornitura, provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle di cui al punto 7 dell'articolo 2 ed al punto 6 dell'articolo 3 e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

4. Disciplina delle attività svolte in forma "mista".

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al comma 7 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 3 del presente regolamento, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.

5. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento.

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. L.vo n. 50/2016.

6. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione. Ambito lavori.

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, allo stesso personale incaricato di tale fase verrà corrisposto un incentivo ridotto. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del D. L.vo n. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del D. L.vo n. 50/2016 ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

7. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione. Ambito servizi e forniture.

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, allo stesso personale incaricato di tale fase verrà corrisposto un incentivo ridotto. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del dirigente che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

ART. 5 - MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Procedura di liquidazione.

La liquidazione del compenso è effettuata dal Dirigente della struttura preposta alla realizzazione del lavoro, dell'acquisizione del servizio o fornitura, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento.

2. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi.

Il dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro, servizio o fornitura, nell'atto con il quale individua il gruppo di lavoro, stabilisce, su proposta del responsabile del procedimento, le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro.

Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il responsabile del procedimento propone al dirigente competente alla realizzazione del lavoro, servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto come segue.

A. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase di programmazione, verifica della progettazione e affidamento: il dirigente, su comunicazione del responsabile del procedimento, dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività ed assume la determinazione di liquidazione.

B. Per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il responsabile del procedimento documenta al dirigente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente ed assume la determinazione di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato.

C. Per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il responsabile del procedimento documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;

- il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente ed assume la determinazione di liquidazione.

La determinazione dirigenziale per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal dirigente agli Uffici competenti per i successivi adempimenti.

ART. 6 - LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. L.vo n. 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 - TUTELA DEI DATI - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Tutela dati.

Tutti i dati acquisiti in e per l'esecuzione del presente Regolamento saranno trattati in conformità al D. L.vo 10/08/2018, n. 101, recante: *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"* e regolamentazione comunale in materia.

2. Pubblicità.

Il presente Regolamento sarà inserito, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, nel sito istituzionale dell'Ente - nella Sezione *"Amministrazione Trasparente"* - sottosezione *"Personale – Contrattazione Integrativa"*.

ART. 8 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. Campo di applicazione e disciplina transitoria.

Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

2. Entrata in Vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo l'approvazione della relativa delibera della Giunta comunale.

3. Disposizioni finali.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il presente Regolamento ai sensi dell'art. 37, comma 1, dello Statuto Comunale:

- è stato deliberato dalla Giunta comunale nella seduta del _____ con
atto n. _____ ;
- è stato pubblicato all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal _____ al _____ ;
- è entrato in vigore il _____ .

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.